

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (D.Lgs. 23/12/2022 n. 201 art. 14)

PREMESSA

Il recente **D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201**, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In particolare, quanto alla scelta delle modalità di gestione di un servizio pubblico locale, all'**art. 14 c. 3** è prevista la redazione di una specifica relazione in capo all'ente affidante secondo lo schema tipo predisposto da ANAC.

La presente relazione - in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti all'**art. 31** D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 - è soggetta a pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Loano, quale ente affidante, e a contestuale trasmissione all'ANAC.

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Gestione dell'asilo nido comunale Stella Stellina
Importo dell'affidamento	
Ente affidante	Comune di Loano
Tipo di affidamento	Indizione procedimento per la stipula di convenzione in coprogettazione ai sensi art. 55 dlgs 117/2017 attivata da ente del terzo settore ai sensi del decreto 72/2021
Modalità di affidamento	Procedura di coprogettazione ai sensi art. 55 dlgs 117/2017 attivata da ente del terzo settore ai sensi del decreto 72/2021
Durata dell'affidamento	10 anni
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Adeguamento servizio già attivo
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Loano

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Dott.ssa Marta Gargiulo
Ente di riferimento	Comune di Loano
Area/servizio	Direzione 2
Telefono	019675694 int 231
mail	serviziapersona@comuneloano.it
Data di redazione	08/09/2023

SEZIONE A- CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A1 – Contesto giuridico

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “**Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica**”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre u.s., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, è attuativo della delega di cui all’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e, nel merito, detta una **nuova disciplina quadro sui servizi pubblici locali di rilevanza economica**.

L’art. 4 del decreto, nel definire l’ambito di applicazione di questa normativa, afferma: “*le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse*”. Questa frase introduce una gerarchia tra le norme in materia di servizi pubblici, ponendo il D.lgs. n. 201/2022 al vertice delle fonti in materia.

L’art. 14 ricopre un’importanza centrale nel decreto 201/2022, in quanto, oltre ad indicare le alternative perseguibili ai fini dell’affidamento del servizio, richiede anche una serie di elementi che l’ente affidante deve necessariamente tenere in adeguata considerazione, oltre a degli adempimenti preventivi rispetto all’affidamento, come la relazione contenente la valutazione degli elementi suddetti.

Particolarmente importante è la previsione di una necessaria proiezione dei costi, ricavi, investimenti e finanziamenti per tutta la durata dell’affidamento. Infatti, l’indicazione della proiezione consente sin da subito di avere un’idea sulla sostenibilità della gestione futura, permettendo all’ente affidante di affidare o non affidare il servizio in ragione anche della proiezione proposta.

Con il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, pertanto, per la prima volta, almeno in modo così esplicito, il legislatore ha ritenuto di inserire la collaborazione con gli enti del Terzo Settore (Ets) .

L’art. 18 stabilisce che, in attuazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, gli enti locali possono attivare con gli enti del Terzo Settore rapporti di partenariato per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica. Tale scelta deve essere motivata, (nell’ambito della relazione di cui all’art. 14, c. 3 del decreto) con gli effettivi benefici di tale soluzione rispetto al raggiungimento di obiettivi di universalità, solidarietà ed equilibrio di bilancio.

Merita evidenziare che già l’**art. 10, c. 2**, in forza del principio di sussidiarietà, apre alla valorizzazione dell’autonoma iniziativa dei cittadini associati nel soddisfacimento dei “bisogni delle comunità locali”. Si tratta di una previsione rilevante per quanto attiene al coinvolgimento attivo dei *soggetti non profit*, in specie se si considera che il successivo **c. 3** del medesimo **art. 10** riconosce agli enti locali la facoltà di “istituire servizi di interesse economico generale di livello locale” diversi da quelli già previsti, se ritenuti necessari per “assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali”.

Tralasciando altri profili di interesse, che in questa sede non possono essere approfonditi, si segnala che l’articolo in parola:

- individua la co-progettazione quale “modalità ordinaria” per l’attivazione di rapporti collaborativi con gli enti del Terzo settore anche nella gestione dei servizi pubblici locali

- de facto, espandendo la gamma delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, individua i partenariati tra pubblica amministrazione ed enti del Terzo Settore quale "forme di gestione" dei servizi pubblici locali"
- individua gli enti del Terzo Settore quali soggetti abilitati e legittimati ad agire e intervenire anche in un comparto tipicamente (e normativamente) riservato all'azione degli enti pubblici, che possono gestire i servizi pubblici locali ricorrendo ai contratti di appalto e concessione (lo schema predilige i secondi ai primi), alle società mista o alle società *in house*
- rafforza il principio di sussidiarietà orizzontale, in quanto, nelle motivazioni che dovranno sottendere alla specifica scelta di ricorrere agli istituti giuridici di cooperazione con gli enti del Terzo Settore, gli enti pubblici sono chiamati a dimostrare che è utile ricorrere alla partnership con gli enti non profit in quanto essa è funzionale al perseguimento di finalità di pubblica utilità
- il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore nella gestione dei servizi pubblici locali, quindi, si colloca quale formula equiordinata alle altre previste dal Capo II dello schema in parola
- richiama la "rilevanza economica" dei servizi pubblici da realizzarsi in collaborazione con gli enti del Terzo Settore, chiamati, dunque, ad occuparsi di settori che implicano una certa capacità imprenditoriale e di intervento.

Agli enti locali, secondo questa prospettiva, viene pertanto affidata la regia dei servizi che interessano le comunità locali e il coordinamento dei vari attori "preposti" all'erogazione e organizzazione di quei servizi, affinché la loro azione sia indirizzata verso il raggiungimento del benessere collettivo, in una logica tendenzialmente unitaria.

Sul tema sono intervenuti negli ultimi anni:

- la già ricordata Sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 pubblicata sulla G.U. n. 27 del 1° luglio 2020 che sottolinea come l'art. 55 del CTS realizzi per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria, realizzando "una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.". La Corte ritiene che in tal modo si instauri, tra i soggetti pubblici gli ETS, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la 'co-programmazione', la 'co-progettazione' e il 'partenariato' (che può condurre anche a forme di 'accreditamento') si configurano come fasi di un procedimento complesso, espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico (contratto a prestazioni corrispettive). Il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico".
- le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli articoli 55-57 del CTS, recate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che chiarisce in premessa che *"Occorre affrontare, a questo punto, un primo elemento rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nel CTS, ovvero sia il tratto distintivo fra l'attivazione di un rapporto collaborativo, ai sensi del richiamato CTS, e l'affidamento di un contratto pubblico, per l'esecuzione di servizio in appalto, su disposizione di un ente pubblico, come tale regolato dal CCP. Si tratta di un'operazione necessaria sotto due profili. Il primo attiene alla discrezionalità delle PP.AA., nel senso che, laddove siano utilizzabili entrambe le modalità per lo svolgimento di un servizio o la realizzazione di un'attività, la concreta scelta potrebbe essere la conseguenza di un'opzione politica propria della P.A., tesa a valorizzare il principio della tutela della concorrenza degli operatori economici all'interno di un mercato pubblico regolato o, in alternativa, il principio di sussidiarietà orizzontale, unitamente ai*

principi dell'evidenza pubblica, propria dei procedimenti amministrativi". Tale decreto, inoltre, prevede che gli ETS, singoli o associati, possono formalizzare all'amministrazione una proposta progettuale nella quale siano indicati proposta progettuale, attività rimesse al partenariato, anche con riferimento alle risorse da mettere a disposizione.

- le Linee guida n. 17 recanti "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali" del 27 luglio 2022 dell'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), con valore non vincolante, elaborate in applicazione dell'art. 213, comma 2, del CCP, con la finalità di promuovere l'efficienza e la qualità dell'attività delle stazioni appaltanti. Le Linee intervengono in seguito all'approvazione della legge n. 120 del 2020 che innova le disposizioni del CCP sugli affidamenti di servizi sociali realizzando quel coordinamento tra i due sistemi normativi (CTS e CCP) fino ad allora mancante. Come espressamente rilevato dalla delibera ANAC "L'effetto che ne consegue è una riduzione dell'ambito di applicazione del CCP alle sole fattispecie ivi espressamente previste e ai soli casi in cui le stazioni appaltanti non ritengano di organizzare detti servizi ricorrendo a forme di co-programmazione e/o co-progettazione, alla stipula di convenzioni con le Organizzazioni di volontariato o le Associazioni di promozione sociale o a forme di autorizzazione o accreditamento previste dalla legislazione regionale in materia".

Come specificato dal comma 2, pertanto, la scelta di attivare rapporti di partenariato con ETS, deve essere motivata, nell'ambito di un'apposita relazione (di cui all'art. 14, comma 3, del provvedimento in esame.

SEZIONE B

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Le linee guida sui servizi educativi per la prima infanzia approvati con DGR 222/2015 integrate dalla DGR 1016 del 2017 in attuazione della legge regionale 6 del 2009 all'oggetto "Promozione delle politiche per i minori e per i giovani" qualificano il nido d'infanzia quale servizio educativo e sociale che concorre insieme alla famiglia alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione dei programmi educativi, il gioco e i pasti ed il riposo;

La presente relazione intende ottemperare alla sopracitata normativa per quanto attiene in particolare la gestione dell'asilo nido comunale Stella Stellina la cui organizzazione risulta definita dal regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 28.11.2014.

Il nido d'infanzia comunale è un servizio a carattere educativo e sociale, rivolto a bambini in età compresa fra i 10 mesi e i 3 anni (36 mesi) senza distinzione di sesso, diversa abilità, nazionalità, etnia, religione, gruppo sociale e condizione economica, con una particolare attenzione verso i bambini diversamente abili e per le situazioni di particolare disagio sociale.

Il servizio è attualmente gestito in convenzione dalla Fondazione Simone Stella Leone Grossi fino al 31.12.2023.

Al fine di meglio comprendere le valutazioni sottese alle decisioni in merito all'adeguamento della futura soluzione gestionale si offre preliminarmente un *excursus* storico della gestione

l'IPAB S.Stella - Leone Grossi ha condotto la gestione del servizio asilo nido comunale dal 1° gennaio 2000 fino al 30 giugno 2004, giuste deliberazioni di Giunta Comunale n. 357/1999 e n° 167/2003, in locali di proprietà della stessa IPAB siti in Loano, via delle Caselle, in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni di legge per lo svolgimento del servizio asilo nido.

A seguito della trasformazione della predetta IPAB in fondazione di diritto privato in ottemperanza alle linee definite dalla legge 328/2000, dal D.Lgs 207/2001 e dalla normativa regionale, il Comune di Loano ha proseguito il rapporto convenzionale con la neo costituita Fondazione S.Stella - Leone Grossi

prorogando prima la convenzione in essere fino al 31.12.2004 (deliberazione Giunta Comunale n° 104/2004) e, successivamente, con plurimi atti del consiglio comunale la concessione è nuovamente stata affidata fino al dicembre 2023.

La Fondazione S.Stella - Leone Grossi, e prima ancora l'IPAB che ne è espressione, ha dimostrato di avere rilevanti potenzialità nella gestione di questo importante servizio a valenza sociale del territorio loanese che, in particolare negli ultimi anni, è stato notevolmente riqualificato e valorizzato, divenendo un determinante punto di riferimento per le famiglie ed è stato un importante supporto anche durante l'emergenza Covid in quanto la Fondazione ha tempestivamente adeguato il servizio alle rinnovate esigenze.

Il nido comunale, pertanto, da oltre vent'anni è organizzato all'interno di un immobile sito in Loano, via delle Caselle, di proprietà della Fondazione Simone Stella Leone Grossi che ha anche sempre curato la gestione del servizio in concessione con notevole ed immutata soddisfazione sia da parte del Comune di Loano che da parte di Regione Liguria, che di recente ha confermato, con valutazione ottima, alla Fondazione l'accreditamento ottenuto per la gestione del servizio ai sensi della legge regionale 9/2017.

Posto quanto sopra riferito, non avendo il Comune di Loano una struttura propria da proporre al servizio asilo nido, la Fondazione S.Stella - Leone Grossi, con nota prot.36418 del 7 settembre 2023, valutato l'attuale quadro normativo, si è dichiarata disponibile a gestire in concessione l'asilo nido comunale formulando una proposta di attivazione di una convenzione ai sensi dell'art. 55 dlgs 117/2017, fornendo una progettazione organizzativa che risulta pienamente in grado di soddisfare le prescrizioni di cui al DGR 222/2015 considerato che il ruolo delle fondazioni (ex IPAB) è riconosciuto particolarmente nell'ambito dei rapporti afferibili ai piani distrettuali realizzati in ottemperanza alla legge 328/2000 e legge regionale 12/2006 e s.m.i. , potendo qualificare tali soggetti quali realtà appartenenti al terzo settore.

Poiché l'ente locale non dispone di uno stabile da destinare a sede dell'asilo nido né di personale e risorse finanziarie idonee e sufficienti a garantire una gestione del servizio in economia che avrebbe come contropartita un aumento esponenziale dei costi dell'ente con conseguente ricaduta sulle famiglie degli utenti ritiene meritevole di apprezzamento la proposta.

La proposta di coprogettazione della Fondazione Simone Stella Leone Grossi prevede la gestione in concessione dell'asilo nido comunale Stella stellina all'interno dello stabile in via Delle Caselle di proprietà della medesima in grado di ospitare fino a 60 bambini dai 10 mesi ai tre anni in base all'attuale autorizzazione al funzionamento ed all'accreditamento ottenuto da regione Liguria. La azione economica che la fondazione continua a richiedere all'ente è una compartecipazione economica di euro 240.000,00 annui ed è pari ad euro 2.400.000 per 10 anni.

Per tale ragione, sulla base del decreto n. 72/2021 (linee guida sul rapporto fra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore ai sensi degli artt 55 e 57 del dlgs 117/2017) , che prevede che gli ETS possono presentare una proposta progettuale a seguito della quale l'ente pubblica un avviso con cui dà notizia della proposta affinché eventuali ETS accreditati possono presentare altra proposta da valutarsi in un procedimento istruttorio al termine del quale l'amministrazione individua l'ETS con cui collaborare e sottoscrive l'accordo.

La gestione con il sistema della coprogettazione permette pertanto di rispondere in maniera ottimale alle previsioni normative introdotte dalla nuova regolamentazione dei servizi pubblici locali, tiene conto dell'esperienza maturata in tutti questi anni dalla Fondazione S.Stella Leone Grossi, quale soggetto accreditato e, nel contempo, risponde alle esigenze della comunità locale e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini nel rispetto dei principi di concorrenza, efficienza della gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni della popolazione , sviluppo sostenibile , offerta di servizi qualitativamente e quantitativamente adeguati con applicazione di costi orientati all'efficienza, proporzionalità ed adeguatezza.

A2 – Indicatori di riferimento e schemi di atto

Gli indicatori di riferimento sono i costi del servizio a consuntivo 2022 documentati dalla Fondazione

Simone Stella leone Grossi, attuale gestore del servizio che risultano così dettagliati:

Entrate

Incasso rette euro 115.000,00
Rimborso Comune di Loano.....euro 240.000,00

Si segnala che le rette vengono approvate dall'amministrazione comunale e prevedono scaglioni ISEE

Spese

Costo Mensa

(alimenti, spese funzionamento cucina).....euro 24.000,00
Spese materiale consumo e utenze.....euro 25.000,00

Spese consulenti

(HCCP, contabilità,consulente lavoro,RSPP).....euro 4.000,00

Restrizioni cuoco e personale amministrativo.....euro 43.000,00

Spese educatori e ausiliarieuro 255.00,00

Spese personale sorveglianza.....euro 3.000,00

Imposte e tasse (IRES E IRAP).....euro 20.000,00

Totale speseeuro 374.000,00

Si rileva che il Comune di Loano dalla gestione condotta fino ad oggi ha ottenuto un risparmio in quanto annualmente la Fondazione ha coperto con propri fondi il disavanzo di euro 19.000,00.

Il piano economico finanziario allegato tiene conto dei predetti costi di gestione.

I livelli minimi della qualità del servizio sono definiti dalla carta dei servizi e gli obiettivi di miglioramento del servizio sono concordati con Regione Liguria in occasione della verifica biennale dell'accreditamento

B.2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B1 Caratteristiche del servizio

Nel dettaglio il servizio viene così dettagliato:

- servizio di gestione asilo nido comunale autorizzato ed accreditato dalla Regione Liguria ai sensi della legge regionale 9/2017
- messa a disposizione di locali di proprietà siti in Loano, via Delle Caselle, per svolgervi il servizio asilo nido assorbendo i costi del canone di locazione evidenziato nel piano finanziario ed impegnandosi ad effettuare la gestione nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge regionale 6/2009 e delle Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio educativi per la prima infanzia, approvati con DGR 222/2015 e DGR 1016 DEL 2017 e sull'accreditamento approvati con la medesima normativa, di tutte le disposizioni di legge applicabili, nonché del regolamento comunale approvato con deliberazione CC 39 del 28.11.2014

La gestione include la raccolta delle domande di iscrizione, l'ammissione dei bambini al servizio asilo nido in conformità al vigente regolamento comunale, l'erogazione dei pasti all'utenza (merenda mattutina, pranzo e merenda) nonché la realizzazione di un ottimale progetto educativo.

Il gestore provvederà con personale qualificato ad eseguire i servizi connessi alla gestione e ad

effettuare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla struttura necessari a garantire l'ottimale offerta del servizio alle famiglie e si impegna, altresì, ad attuare il costante coordinamento con l'amministrazione comunale e con il Comitato di gestione previsto dal vigente regolamento comunale ad adempiere le prescrizioni di cui ai vigenti protocolli per gli asili nido e disposizioni normative di Regione Liguria ed Alisa per la definizione dei criteri di ammissione, allontanamento e riammissione causa malattia.

Si impegna, altresì, a presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sullo svolgimento del servizio, evidenziando difficoltà, carenze, problemi e contenente i dati economici della gestione e le eventuali proposte per il miglioramento del servizio.

Il servizio sarà organizzato per accogliere bambini di età compresa fra 10 mesi e 36 mesi, organizzato in un massimo di 3 diverse sezioni. Il rapporto numerico educatore bambino è così articolato:

1 educatore ogni 5 bambini per gli iscritti dai 10 ai 12 mesi

1 educatore ogni 7 bambini per gli iscritti dai 12 ai 24 mesi

1 educatore ogni 10 bambini per gli iscritti dai 24 ai 36 mesi

Nella programmazione dell'attività degli educatori viene garantita:

- la presenza di un educatore di riferimento per sezione al momento dell'accoglienza e uscita
- il piano turni fisso mensile
- la presenza di coordinatore pedagogico in possesso dei titoli di legge

Il numero di unità per ciascuna sezione può essere modificato di anno in anno, di comune accordo fra i due soggetti convenzionati, in relazione al numero di domande presentate nonché sulla base di modifiche alla vigente normativa regionale. E' ammessa la suddivisione dei bambini in sezioni eterogenee dandone atto nel progetto educativo.

L'orario di apertura del Servizio è compreso da un minimo di 9 ore ad un massimo di 11 ore . E' facoltà del gestore prevedere moduli di frequenza su mezza giornata con possibilità di applicare uno sconto sulla retta definito in accordo con l'amministrazione comunale.

E' lasciata la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere l'apertura del servizio in periodi di chiusura, per esigenze particolari delle famiglie, al fine di organizzare interventi straordinari inseriti in progettazioni dell'Amministrazione od organizzati in collaborazione con associazioni del territorio.

E' fatto obbligo al gestore di:

- garantire il rapporto numerico educatore/bambino così come previsto all'art. 3 che precede;
- utilizzare personale educativo in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente.
- assicurare e verificare che gli educatori, nell'ambito delle mansioni loro assegnate:
- adottare particolare attenzione ed adeguate strategie per consentire un ambientamento graduale ed attivo dei bambini nei primi giorni di frequenza;
- garantire il raccordo con le famiglie anche mediante la promozione di incontri (colloqui, incontri di sezione, feste) che favoriscano la partecipazione alla vita del nido;
- assicurare il soddisfacimento dei bisogni affettivi, cognitivi, relazionali dei minori, ponendo particolare attenzione all'articolarsi dei rapporti con gli adulti e gli altri bambini;
- dedicare particolare attenzione alle cure quotidiane dei minori, valorizzando gli aspetti di relazione in momenti quali il cambio, il pasto, il sonno, curando e favorendo lo strutturarsi di relazioni stabili fra il bambino e l'adulto che si prende cura di lui;
- creare ed organizzare angoli di interesse strutturali e polifunzionali all'interno di ogni singola sezione;
- creare spazi laboratoriali esterni alle sezioni di utilizzo per attività specifiche inserite nel progetto educativo.

La qualificazione del personale che opera nel Servizio Asilo Nido è un elemento fondante della qualità del servizio stesso; l'ente gestore dovrà garantire, pertanto, il continuo aggiornamento professionale degli educatori operanti, il controllo circa la formazione degli operatori di altri enti privati affidatari di parte del servizio, la presenza in servizio in rapporto numerico adeguato al numero dei bambini, i contenuti del

piano pedagogico proposto ed il suo costante aggiornamento.

Il gestore si impegna ad instaurare rapporti di lavoro atti ad assicurare l'applicazione dei CCNL del settore, il pieno rispetto delle norme assicurative per il personale e degli obblighi previdenziali previsti per tali fattispecie contrattuali nonché il rispetto di tutta la normativa riferita alla sicurezza negli ambienti di lavoro (D.lgs 81/2008) e ad avvalersi per la gestione dei servizi educativi od altri servizi necessari per lo svolgimento della gestione di soggetto in possesso dei requisiti di legge (DGR 222/2015 , DGR 1016 del 2017 e di tutta la vigente normativa regionale in materia di svolgimento dei servizi asilo nido ed il vigente regolamento comunale).

Il personale educativo addetto all'espletamento del servizio asilo nido dovrà essere munito della documentazione sanitaria prevista dalla vigente normativa.

Il gestore garantisce la presenza della figura del coordinatore pedagogico del servizio e di un referente educativo per un numero di ore mensili adeguato alle vigenti disposizioni di legge.

Dette figure assicurano rispettivamente il coordinamento gestionale e pedagogico e dovranno essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente.

Le funzioni di coordinamento si sostanziano nelle seguenti attività:

- promozione e monitoraggio della qualità del servizio;
- incontro mensile con l'Amministrazione Comunale nella persona del dirigente della Direzione 2 - servizi alla persona o suo delegato per quanto riguarda le problematiche tecnico operative inerenti il servizio .

Le funzioni del referente educativo sono le seguenti:

- elaborazione ed attuazione del progetto educativo contenente programmi di attività, differenziati per i periodi estivo ed invernale, da presentarsi all'amministrazione entro il 30 settembre di ogni anno;
- verifica del progetto educativo attuato nel corso dell'anno da far pervenire all'Amministrazione Comunale entro il 30 settembre di ogni successivo anno;
- indirizzo, sostegno tecnico e supervisione del lavoro degli educatori.

Il gestore deve riservare ai cittadini residenti in Comune di Loano almeno 54 posti salvo situazioni contingenti (es. emergenza sanitaria) che determinino la necessità di operare una riduzione obbligata dei posti disponibili.

La graduatoria per le ammissioni al servizio è formata sulla base delle disposizioni previste dal vigente regolamento comunale.

Il gestore dovrà attuare altresì una serie di azioni finalizzati a monitorare la soddisfazione dell'utenza (carta dei servizi, questionari di customer satisfaction, riunioni periodiche del comitato di gestione, frequenti interlocuzioni con l'ente)

B2 Obblighi del servizio pubblico e relative compensazioni

La gestione degli asili nido è soggetta ad obblighi di servizio pubblico universale previsti dalla legislazione di settore e ad obblighi previsti dalle condizioni con le quali l'Amministrazione Comunale ha stabilito di disciplinare l'organizzazione del servizio a mezzo di proprio regolamento.

La Commissione Europea nel Libro verde sui servizi di interesse generale (COM 2003-270) ha inoltre individuato una serie di obblighi di pubblico servizio, tra i quali rientrano gli aspetti di seguito individuati: 1. universalità; 2. continuità; 3. qualità; 4. accessibilità; 5. tutela degli utenti e dei consumatori. Rispetto al servizio in oggetto, l'affidamento si ritiene pienamente rispondente a tutte le condizioni di "servizi pubblico locale" così come di seguito precisato: Universalità: il servizio è garantito per tutti gli utenti e su tutto il territorio comunale in qualsiasi condizione economica essi si trovino. Continuità: non è prevista alcuna interruzione di servizio al momento dell'entrata in vigore del contratto; continuità del servizio durante tutto l'anno, continuità e regolarità dei servizi avvalendosi di una struttura organizzativa che consente di monitorare lo svolgimento delle azioni programmate. Qualità: un serio standard nello svolgimento dei servizi con assicurazione di modalità di realizzazione dei servizi più adeguate alle esigenze del Comune e conforme alle prescrizioni dell'accreditamento regionale con l'obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni organizzative e procedurali più funzionali allo scopo. Economicità: livello di servizio realizzato senza integrare la previsione economica complessiva rinveniente dai corrispettivi contrattuali afferenti al nuovo affidamento. Monitoraggio e controllo: gli uffici preposti dell'Ente Comune effettuano un controllo diretto sullo svolgimento del servizio, verificano il rispetto degli

obblighi contrattuali e normativi; richiedono informazioni e confronti sull'andamento del servizio, di controllo dei risultati e dell'operato, incontri volti a monitorare la qualità del servizio erogato, nonché la soluzione di eventuali problematiche che possano insorgere dalla gestione del servizio, partecipano ai lavori del Comitato di gestione ed alle ispezioni regionali. Trasparenza e informazione completa: sottoscrizione di un contratto di servizio dove sono specificati tutti i servizi in modo puntuale e chiaro; diritto all'informazione su tutte le attività e le procedure in uso, sia a livello qualitativo che quantitativo ed in particolare a quelle di carattere economico; libero accesso agli atti aziendali, nel rispetto della normativa vigente.

Si ritiene che il rimborso spese di euro 240.000,00 richiesto all'amministrazione risulti congruo rispetto ai costi sostenuti per la gestione e che tale importo risulta sostenibile con fondi di bilancio dell'ente.

SEZIONE C MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

L'art. 1 comma 5 della legge 328 del 2000 stabilisce che alla gestione ed all'offerta dei servizi di carattere sociale provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella gestione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati;

l'art. 17 comma 2 della legge regionale 12 del 2006 stabilisce che i Comuni per realizzare le attività sociali e socio-sanitarie stipulano convenzioni ed accordi con i soggetti del terzo settore

l'art.55 del dlgs 117 del 2017 (Codice del terzo settore) stabilisce che in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle loro funzioni assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore attraverso forme di coprogrammazione e coprogettazione ed accreditamento;

il decreto n. 72 del 2021 che ha approvato le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore ai sensi degli artt 55 e 57 del decreto legislativo 117 del 2017 prevede che gli ETS, singoli o associati, possono formalizzare all'amministrazione una proposta progettuale nella quale siano chiaramente indicati l'idea progettuale proposta, le attività rimesse alla cura del parternariato del privato sociale, ivi comprese le risorse messe a disposizione e le eventuali richieste , anche con riferimento alle risorse, indirizzate all'ente. A questo punto l'ente pubblica un avviso con il quale dà notizia della proposta ricevuta dando agli atri ETS eventualmente interessati la possibilità di presentare la propria proposta progettuale con la valutazione comparativa fra le proposte pervenute. L'amministrazione conclude poi il procedimento con atto motivato cui segue la sottoscrizione della convenzione per l'attivazione del rapporto di collaborazione

Posto che la Fondazione Simone Stella Leone Grossi, attualmente gestore accreditato del nido d'infanzia comunale Stella Stellina ha presentato una proposta di gestione in coprogettazione del servizio ai sensi dell'art. 55 dlgs 117/2017 e smi sulla base delle disposizioni del decreto 72 del 2021 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali che detta le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore ed in ottemperanza alle disposizioni di cui al dlgs 201 del 2022 si reputa opportuno procedere a pubblicare avviso finalizzato a rendere nota la proposta della Fondazione Simone stella leone Grossi con la quale si dà notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta e si dà agli altri ETS accreditati alla gestione del servizio asilo nido, eventualmente interessati, la possibilità di presentare proposte progettuali alternative
Le fasi del procedimento di coprogettazione saranno strutturare come segue:

Avvio del procedimento rendendo nota la proposta di coprogettazione pervenuta dalla Fondazione Simone Stella Leone Grossi

Pubblicazione avviso ed allegati
Istituzione elenco soggetti accreditati
Svolgimento sessioni di coprogettazione
Conclusione procedura di evidenza pubblica
Sottoscrizione della convenzione e patto di accreditamento entro 15 giorni dal deposito del progetto definitivo ed esecutivo
Per quanto riguarda la durata del rapporto convenzionale si ritiene congrua la durata di 10 anni.

Verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti:

L'ente procederà ad effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale del servizio pubblico tenendo conto dell'andamento del medesimo dal punto di vista economico, della qualità e del rispetto degli obblighi contrattuali, rendicontando i risultati dei dati e del monitoraggio nella relazione ex art. 30 del Dlgs 201/2022

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Risultati attesi

L'amministrazione comunale non dispone di uno stabile di proprietà da destinare alla gestione dell'asilo nido né di personale interno da preporre al servizio sia per quanto attiene la gestione amministrativa che per quanto riguarda il personale educativo e pertanto il proseguimento della gestione con affidamento a soggetto del terzo settore garantisce il mantenimento di positivi riflessi sul bilancio dell'ente mantenendo inalterata la qualità del servizio.

Comparazione con opzioni alternative

Si ritiene importante, sia per perseguire obiettivi di risparmio di spesa sia per mantenere costante il livello di un servizio che da anni costituisce il fiore all'occhiello del Comune di Loano, proseguire con la valorizzazione delle potenzialità dei soggetti operanti nel sistema dei servizi sociali

In particolare la proposta della Fondazione S.Stella Leone Grossi risulta soddisfacente per l'ente in quanto la fondazione dispone di un immobile autorizzato per la gestione del servizio il cui canone così come i costi delle utenze e delle manutenzioni sono inseriti nella proposta di gestione a valori inferiori al mercato ed è nell'elenco dei soggetti autorizzati ed accreditati dalla Regione Liguria per la gestione del servizio asilo nido.

La Fondazione S.Stella - Leone Grossi, inoltre, nel proprio statuto individua quale proprio scopo principale l'accoglienza di bambini fino a 6 anni residenti in Comune di Loano al fine di provvederle all'educazione necessaria a formare il carattere civile ed i valori morali della vita e che tale scopo viene attuato svolgendo servizi di asilo nido, scuole materne e mense per minori. La somma che la Fondazione propone come rimborso spese da parte del Comune di Loano contribuisce a coprire i costi del servizio esclusivamente per quanto attiene le spese del personale educativo risultando ogni altro costo sostenuto direttamente dalla Fondazione che applica a 54 residenti le tariffe calmierate proposte dall'amministrazione. Risulta pertanto palese dalla disamina del piano economico finanziario allegato che la formula gestionale individuata da questo ente consente di perseguire obiettivi di risparmio di spesa (l'ente non versa alcun canone d'affitto e da valutazioni effettuate nel corso dell'ultima procedura di accreditamento è emerso che lo spazio, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, è in grado di poter organizzare un asilo nido idoneo ad ospitare 60 bambini).

Esperienza della gestione precedente

La gestione della Fondazione S.Stella Leone Grossi che da oltre vent'anni svolge in convenzione, autorizzata ed accreditata dalla regione Liguria allo svolgimento del servizio, consente all'ente, mediante una compartecipazione economica, notevolmente inferiore ai costi di gestione, di offrire alle famiglie un servizio di qualità a tariffe contenute e ad offrire il servizio mensa cucinando in loco i pasti a mezzo proprio personale nella cucina di proprietà.

La Fondazione riesce infatti anche con risorse proprie, considerata la propria vocazione statutaria, a sostenere i di gestione nonostante le riduzioni di costo richieste dall'amministrazione per le famiglie residenti e riesce a fornire anche un valido supporto ai servizi sociali comunali per l'accoglienza di minori seguiti dal servizio.

D4 Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

La durata di 10 anni del rapporto contrattuale riesce a garantire maggiore continuità alla gestione determinando anche una positiva e costante possibilità di miglioramento in occasione delle biennali verifiche del mantenimento dei requisiti di accreditamento regionali. Una durata di affidamento più ampia di quella attuale inoltre permette al gestore di organizzare anche all'interno della struttura investimenti e miglioramenti dal punto di vista strutturale .

Si allega alla presente piano economico finanziario allegato alla proposta pervenuta dalla Fondazione dal quale si evince la compartecipazione economica richiesta all'ente a titolo di rimborso spese: euro 240.000,00 annui per 10 anni.